

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

## 5<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

VENERDÌ 7 AGOSTO 1964

(Antimeridiana)

(21<sup>a</sup> seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente MARTINELLI

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE

« Importazione in esenzione da prelievo di grano a reintegro di quello impiegato nella fabbricazione di paste e prodotti da forno esportati » (631) (Rinvio della discussione):

PRESIDENTE . . . . . Pag. 435 436  
Valsecchi, Sottosegretario di Stato per le finanze . . . . . 436

« Attribuzione di un assegno integrativo mensile ai magistrati ordinari, ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e della Giustizia militare e agli avvocati e procuratori dello Stato » (686) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . . 426, 429, 434, 435  
ARTOM . . . . . 426  
BERTOLI . . . . . 426, 428  
BONACINA . . . . . 432  
CARON, Sottosegretario di Stato per il bilancio . . . . . 430, 432  
FORTUNATI . . . . . 426, 428, 429, 435  
MONETI . . . . . 430  
PIRASTU . . . . . 431, 434  
TRABUCCHI, relatore . . . . . 426, 428, 429, 433, 434

La seduta è aperta alle ore 12,45.

Sono presenti i senatori: Artom, Banfi, Bertoli, Bonacina, Bosso, Braccesi, Cenini, Fortunati, Franza, Gigliotti, Lo Giudice, Magliano Terenzio, Mammucari, Martinelli, Parri, Pecoraro, Pellegrino, Pirastu, Salari, Sallerni, Stefanelli e Trabucchi.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Bertone, Conti, De Luca Angelo, Maier, Pesenti, Roda e Rosselli sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Moneti, Bussi, Sibille, Cassini, Maccarrone, Passoni e Zaccari. Il senatore Nencioni sostituisce il senatore Franza che si è dovuto allontanare dalla seduta.

Intervengono il Ministro delle finanze Tremelloni ed i Sottosegretari di Stato per il bilancio Caron e per le finanze Valsecchi Athos.

PELLEGRINO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)21<sup>a</sup> SEDUTA (7 agosto 1964)

**Discussione e approvazione del disegno di legge: « Attribuzione di un assegno integrativo mensile ai magistrati ordinari, ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e della Giustizia militare e agli avvocati e procuratori dello Stato » (686) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Attribuzione di un assegno integrativo mensile ai magistrati ordinari, ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e della Giustizia militare e agli avvocati e procuratori dello Stato », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

**BERTOLI.** Onorevole Presidente, se mi è permesso vorrei sollevare una pregiudiziale circa l'opportunità di esaminare il disegno di legge n. 686 nella odierna seduta. Infatti, tale provvedimento non è compreso tra quelli che i Presidenti dei vari Gruppi parlamentari avevano stabilito si dovessero discutere.

**ARTOM.** A mio avviso, l'accordo preso dai vari Gruppi politici riguarda la raccomandazione alle Commissioni parlamentari di esaminare determinati disegni di legge e non la limitazione dell'attività delle Commissioni stesse.

Pertanto, se una Commissione ha esaurito l'esame dei provvedimenti cui si riferisce l'accordo e che era in grado di discutere e desidera approfittare del tempo a disposizione per sbrigare altro lavoro è liberissima di farlo senza incorrere in alcun errore od ostacolo.

A suffragio della mia tesi aggiungerò che il disegno di legge n. 686 ci è stato trasmesso dalla Camera dei deputati il 26 giugno 1964 e, pertanto, noi abbiamo avuto tutto il tempo necessario per studiarlo ed approfondirlo; pertanto, ritengo che potremmo passare senz'altro al suo esame.

**FORTUNATI.** Sono anche io del parere che non vi sia alcuna preclusione alla discussione immediata del disegno di legge n. 686.

**BERTOLI.** Devo ammettere che la interpretazione che il senatore Artom ha dato degli accordi intercorsi tra i Presidenti dei Gruppi parlamentari è accettabile e pertanto, poichè la nostra Commissione desidera utilizzare il tempo a sua disposizione, mi dichiaro senz'altro d'accordo circa la discussione di questo provvedimento.

**PRESIDENTE.** Prima di dare la parola al relatore, senatore Trabucchi, desidero comunicare che la 2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) ha espresso parere favorevole all'approvazione del disegno di legge, con l'auspicio che si proceda quanto prima all'unificazione di tutte le voci nelle quali sono attualmente frazionate le retribuzioni delle diverse categorie dei dipendenti dello Stato.

Informo, inoltre, gli onorevoli senatori che stamani mi è stato comunicato oralmente che anche la Commissione difesa ha espresso parere favorevole su questo provvedimento.

Faccio altresì presente che il senatore Salerni, essendo direttamente interessato agli argomenti di cui al presente disegno di legge, si assenta dalla sala.

**TRABUCCHI, relatore.** Onorevole Presidente, credo sia a tutti noto che fin da quando si sono approvate le norme di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, si è inteso attuare il cosiddetto « sganciamento » della magistratura dal complesso impiegatizio dello Stato.

Si è cioè dato alla Magistratura un trattamento autonomo nel quale non si è più tenuto conto dell'equiparazione ai vecchi gradi o dei vari coefficienti introdotti oggi per diversificare il trattamento degli impiegati, ma sono state considerate solo le funzioni che i singoli magistrati compiono.

Con questo sistema, praticamente, si è però affermato che la magistratura ha il ti-

tolo — non dico il diritto — per ottenere un trattamento differenziato in senso positivo. La differenziazione si può intendere in senso positivo e in senso negativo, ma in questo caso si è interpretato che debba essere intesa in senso positivo. Ed esistevano ragioni valide perchè questo avvenisse, in quanto, sganciando, distaccando l'ordinamento della magistratura dall'ordinamento delle altre carriere dello Stato, è venuto a mancare ai magistrati quel complesso di aggiunte che servono a riempire qualche volta i vuoti delle tasche degli impiegati statali.

I magistrati non hanno indennità di lavoro straordinario, non hanno possibilità di partecipare a quei proventi, mal detti casuali, che spesso deliziano gli appartenenti agli altri rami dell'Amministrazione dello Stato e, pertanto, in relazione al complesso di prestazioni che vengono chieste ai magistrati, in considerazione del fatto che i magistrati sono tenuti ad assolvere al loro compito secondo la quantità di lavoro, non solo secondo l'orario d'ufficio e, infine, tenendo conto che dal fatto che i magistrati per la loro funzione non possono assumere incarichi extra-professionali, che debbono mantenersi anzi distaccati dal mondo nel quale vivono, si è ritenuto che lo sganciamento debba, in funzione di queste particolari ragioni, fare godere ai magistrati una remunerazione maggiore.

Via via che sono stati dati gli aumenti agli altri impiegati dello Stato, i magistrati si sono sempre ritenuti perciò in qualche modo offesi se il distacco tra la loro remunerazione e quella delle altre categorie non veniva mantenuto. E su questo punto — ricorderete — il povero senatore Zoli, al tempo in cui era Ministro del bilancio, sosteneva che non esisteva una specie di diritto ad una percentuale fissa al di sopra di quello che percepiscono gli altri funzionari; quello che deve contare è che un certo distacco sia mantenuto.

Il presente disegno di legge intende attenuare le conseguenze di ciò che è avvenuto attraverso i vari provvedimenti, che risalgono fino al 1963, a favore di varie categorie di dipendenti dello Stato, fra i quali,

ultimo, quello concernente l'assegno integrativo concesso a tutti gli impiegati statali; conseguenze consistenti in un eccessivo riavvicinamento tra gli stipendi della categoria dei magistrati e quelli degli altri impiegati dello Stato.

Va da sè che quello che si fa per i magistrati ordinari deve essere esteso anche a coloro che non appartengono direttamente all'ordine giudiziario. Sapete, infatti, che esistono da una parte i magistrati veri e propri; ci sono poi i magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, gli avvocati e procuratori dello Stato, che dipendono dalla Presidenza del Consiglio e, infine, i magistrati militari, che dipendono dal Ministero della difesa.

Quali sono le proposte che vengono fatte con questo disegno di legge?

Si propone di attribuire ai magistrati ordinari, e con essi alle categorie equiparate, un assegno integrativo mensile. Le varie misure sono determinate con riferimento alle categorie di funzioni dei magistrati, secondo il vigente ordinamento, e precisamente:

a) funzioni di magistrato di Corte di Cassazione: primo presidente di Corte di Cassazione, lire 100.000; presidente aggiunto della Corte di Cassazione, procuratore generale della Corte di cassazione, presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche ed equiparati, lire 90.000; presidente di sezione della Corte di cassazione ed equiparati, lire 80.000; consiglieri di Cassazione ed equiparati, lire 70.000;

b) funzioni di magistrato di Corte di appello: consiglieri ed equiparati, lire 55.000;

c) funzioni di magistrato di tribunale: giudici ed equiparati, lire 40.000; aggiunti giudiziari, lire 33.000; uditori giudiziari, lire 24.000.

Al personale in pensione di cui al presente disegno di legge ed ai vari aventi diritto si vuole concedere una integrazione temporanea lorda mensile, determinata sulla base dell'assegno integrativo per le corrispondenti posizioni di attività di servizio, in ragione del 50 per cento per i titolari di pensioni dirette e del 25 per cento per i tito-

lari delle pensioni indirette o di reversibilità.

Vengono poi stabilite le solite norme che sono a voi note, per cui l'assegno integrativo è ridotto nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio nei casi di aspettativa, di congedo straordinario e di altra posizione di stato che importi riduzione di stipendio, ed è sospeso in tutti i casi di sospensione di questo.

Il senatore Pirastu mi ha chiesto delle delucidazioni sulla discussione che si è svolta in proposito alla Camera dei deputati ed io sono in grado di rispondere.

Alla Camera dei deputati, durante la discussione in sede legislativa sul disegno di legge svoltasi alla IV Commissione (Giustizia), i colleghi Pellegrini, Guidi, Bavetta, Crapsi, Zoboli, Sforza, Re Giuseppina e De Florio hanno presentato un emendamento nel senso di ridurre l'assegno per i gradi più alti e di aumentare, invece, quello per i gradi inferiori. La tesi sostenuta dai suddetti deputati non è stata però accolta e il disegno di legge è stato approvato nel testo del Governo che è quello pervenuto al nostro esame.

Per quello che riguarda l'onere relativo, in sede di esame del disegno di legge da parte della V Commissione (Bilancio), i deputati Barbi Paolo e Pedini hanno inizialmente espresso delle perplessità sull'opportunità politica e sulla tempestività del provvedimento, con particolare riferimento al clima di austerità che si impone per tutto il Paese a seguito delle note difficoltà congiunturali; ma dopo ulteriori chiarimenti forniti dal Sottosegretario di Stato Belotti, la Commissione bilancio ha espresso alla fine parere favorevole, nonostante qualche perplessità del deputato Passoni — che dichiarò tuttavia di votare a favore — e nonostante le osservazioni dei deputati Leonardi e Faila, che proponevano la revisione delle misure dell'assegno integrativo mensile.

Quanto alla copertura finanziaria, per l'esercizio 1963-64 si provvede alla spesa di lire 2.420.000.000 a carico del fondo iscritto al capitolo n. 413 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1963-64 e, più precisamente, del-

la parte di detto fondo destinata — come risulta dall'elenco n. 5, rubrica (e questo è ciò che ci interessa) « Ministero dell'interno », ultima voce — a spese per la protezione civile in relazione ad un disegno di legge che poi il primo Governo Moro rinunciò a presentare.

Il bilancio 1963-64 è ormai chiuso e, non essendo stato presentato il disegno di legge di cui sopra, che era compreso nell'elenco n. 5, è diventata disponibile, nel fondo globale, la somma corrispondente.

Per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 si fa fronte a carico del capitolo 418 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'importo di lire 2 miliardi e 100.000.000; come dall'elenco n. 5, rubrica « Amministrazioni diverse », seconda voce.

Nel concludere questa mia relazione desidero esprimere un voto: poichè questo provvedimento tende ad aumentare l'indennità ai magistrati, sorge la necessità di prendere in considerazione anche la remunerazione del Ministro di grazia e giustizia, mi sembra non rispondente a criteri di equità il fatto che il Capo di questo dicastero percepisca una cifra larghissimamente inferiore a quella dei più alti magistrati.

Questo è un problema che va esaminato anche relativamente agli altri Ministeri. Se vogliamo che ai magistrati o ad altre categorie impiegate dipendenti dallo Stato siano date le necessarie indennità, è giusto che lo stesso si faccia anche per i capi delle Amministrazioni che sono il cardine su cui poggia il potere esecutivo.

**B E R T O L I**. Il provvedimento indica l'aumento complessivo attribuito alle categorie di magistrati, ma io mi domando quanto verrà a percepire ciascuna categoria.

**T R A B U C C H I**, *relatore*. Per rispondere a questa domanda basterà consultare l'allegato al bilancio del Ministero della giustizia.

**F O R T U N A T I**. Desidero portare l'attenzione degli onorevoli senatori sulla dizione dell'articolo 4, nel quale si dice: « Al

personale in pensione di cui ai precedenti articoli 1 e 2 ed ai suoi aventi diritto, è concessa, con effetto dal 1° dicembre 1963, una integrazione temporanea lorda mensile... » senza poi precisare quando tale integrazione temporanea avrà fine. Non riesco pertanto a comprendere il significato di questo articolo, perchè sarebbe veramente ridicolo parlare di una integrazione temporanea a tempo indeterminato!

Circa l'articolo 5, nel quale si parla della copertura finanziaria del provvedimento, la mia impressione è che tale copertura non sia oggi formalmente valida. Poteva essere valida alla Camera, la quale ha approvato il provvedimento il 24 giugno 1964, ma ora noi ci troviamo a deliberare ad esercizio chiuso, riferendoci ad una parte del fondo globale.

Per quanto concerne i provvedimenti legislativi che si riferiscono al fondo globale e che non siano stati definiti legislativamente in un determinato esercizio, è stabilito che la loro copertura è valida anche nell'ambito dell'esercizio successivo. In questo caso, però, la questione è un'altra, in quanto, in sostituzione della spesa inerente al provvedimento sulla protezione civile, che non è stato presentato, ma che teoricamente potrebbe essere presentato al Parlamento e approvato entro due anni dall'esercizio finanziario 1963-64, sul cui fondo globale è compresa la relativa copertura finanziaria, si vuol finanziare la spesa inerente al presente disegno di legge.

Ho l'impressione, quindi, che se il Presidente della Repubblica segue il criterio adottato nei confronti di un'altra legge, non possa fare a meno di rinviare al Parlamento, con un messaggio, anche il disegno di legge in esame.

Circa la sostanza, io credo che un giorno o l'altro sarà opportuno tener presente quello che ha detto il senatore Trabucchi per quanto concerne i Ministri, sebbene abbia l'impressione che nel disegno di legge sulla Presidenza del Consiglio vi sia un riferimento che dà luogo ad un aggancio automatico al trattamento dei magistrati. Se le cose stanno così, è chiaro che non sarà

necessario alcun provvedimento legislativo particolare.

Per quanto concerne il merito delle cose, mi pare però che non sia del tutto esatto quello che dice il senatore Trabucchi, quando sostiene che viene attenuato l'avvicinamento delle distanze fra il trattamento economico dei magistrati e quello degli impiegati dello Stato, perchè, con questo disegno di legge, vengono ripristinate tali e quali le distanze iniziali. Mi pare, pertanto, che da questo punto di vista la questione debba essere esaminata con attenzione, perchè se i magistrati intendono, per motivi costituzionali o di altro genere, avere un trattamento economico che sia sganciato da quello degli altri funzionari dello Stato, non possono poi chiedere continuamente che, sulla base di ogni eventuale revisione per le altre categorie, venga rivisto anche il loro trattamento e in maniera meccanica. Questo può essere giusto e necessario quando si tratta di determinati livelli, ma non quando si tratta di livelli che raggiungono un certo limite: limite che, per alcuni gradi superiori, dobbiamo riconoscerlo, arriva, alle 800 o alle 900 mila lire al mese.

**T R A B U C C H I**, *relatore*. Per il primo grado soltanto abbiamo punte molto alte.

**F O R T U N A T I**. Se è vero che la magistratura è una funzione, è anche vero che esistono altre funzioni nella vita italiana e non riesco a capire, per esempio, perchè un professore universitario, che ha dato vita al magistrato, che l'ha alimentato attraverso la sua dottrina e il suo pensiero, debba essere trattato in maniera completamente diversa. Bisogna, quindi, che queste cose siano viste in prospettiva con un certo senso di razionalità e di giustizia.

**P R E S I D E N T E**. Prima di dare la parola all'onorevole sottosegretario Caron, vorrei leggere l'articolo 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64, perchè la questione sollevata dal senatore Fortunati circa la legitti-

mita della copertura mi sembra piuttosto rilevante. Tale articolo dice:

« A partire dall'esercizio finanziario 1951-1952 le disponibilità del bilancio dello Stato destinate in ciascuno esercizio a copertura degli oneri derivanti da provvedimenti legislativi non perfezionati al termine dell'esercizio stesso, possono essere utilizzati per la copertura degli oneri medesimi dell'esercizio successivo.

In tal caso, ferma restando l'attribuzione di dette disponibilità all'esercizio in cui esse sono state acquisite, la competenza della spesa viene posta a carico dell'esercizio in cui il provvedimento è perfezionato ».

C A R O N , *Sottosegretario di Stato per il bilancio*. Premetto che è mio dovere occuparmi non tanto del fondo del problema che esula dalla competenza del Ministero del bilancio, ma piuttosto delle due questioni sollevate dal senatore Fortunati.

Il senatore Fortunati ha mosso innanzi tutto delle critiche all'articolo 4, per quanto concerne l'espressione « integrazione temporanea ». Con questa formula si cerca appunto di chiarire che non si intende perpetuare detta integrazione. La relazione con la quale il presente disegno di legge è stato accompagnato alla Camera dei deputati, chiarisce che siamo di fronte ad un provvedimento contingente in previsione di una adeguata e definitiva soluzione del problema.

Per quanto riguarda la copertura, mi pare che dovremmo essere nella piena ortodossia con l'utilizzazione di un fondo che è iscritto nello stesso capitolo 413, anche se lo passiamo da un Ministero ad un altro.

Ricordo, del resto, a me stesso e agli altri che questo è stato il sistema che abbiamo adottato per la copertura del provvedimento di legge concernente l'ISCO, trasferendo la somma occorrente, sempre nell'ambito dello stesso capitolo, dalla rubrica « Ministero dell'agricoltura » a quella « Ministero del tesoro ».

L'interpretazione data dal senatore Fortunati, tuttavia, mi crea una certa preoccupa-

zione ed in verità, non mi sento di dare subito una risposta definitiva. Sappiamo perfettamente che al 30 giugno, quando queste operazioni non siano effettuate, i fondi stanziati vengono passati ad economia. Non so d'altra parte se il fatto che questo provvedimento abbia già percorso metà dal suo iter legislativo, cioè metà del cammino bicamerale, possa essere sufficiente per interrompere i termini stabiliti. Chiedo scusa se sono così poco preciso, ma non sono un giurista e, quindi, mi trovo di fronte ad un caso per il quale preferisco chiedere lumi. Da un lato credo che sia molto difficile dare un parere nettamente negativo all'interpretazione del senatore Fortunati; dall'altro, però, ho qualche dubbio che si possa *sic et simpliciter* aderire alla sua tesi.

M O N E T I . Signor Presidente, chiedo scusa a lei e agli onorevoli colleghi se, pur non facendo parte di questa Commissione, mi prendo la libertà di intervenire sul presente disegno di legge.

Il senatore Trabucchi ha detto che il trattamento fatto ai magistrati e gli aumenti che adesso vengono concessi sono giustificati anche e soprattutto per la funzione autonoma, distaccata che essi debbono svolgere. Desidero ricordare, incidentalmente, che, quando fu fatta la legge delega, nell'articolo 7 venne prevista uguale autonomia per il corpo degli insegnanti, che non possono propriamente chiamarsi « impiegati dello Stato », in quanto nella scuola assolvono ad un funzione completamente indipendente e svincolata da quelli che possono essere gli interessi della classe dirigente.

Pertanto, da questo punto di vista, si reclama anche per il corpo insegnante una determinata autonomia, ma questa, ripeto, è una questione cui io accenno tra parentesi.

Entrando nel merito del provvedimento in discussione, preciso subito che mi adeguerò a quello che sarà il volere della maggioranza e se ho preso la parola l'ho fatto per una questione di coscienza in quanto sarei venuto meno al mio dovere se non avessi fatto rilevare il mio profondo imbarazzo di fronte a questo provvedimento.

Se oggi c'è qualcosa che non va nella compagine degli impiegati dello Stato, questo deve essere proprio riferito alle elevatissime remunerazioni di cui godono determinate categorie a differenza di quelli che sono invece gli stipendi di altri dipendenti dello Stato. Questo provvedimento prevede assegni integrativi che, in alcuni casi, arrivano fino a lire 100.000 mensili e tale cifra, che è uguale allo stipendio percepito da un insegnante di liceo classico dopo molti anni di servizio, mi sembra effettivamente eccessiva.

Non potevo fare a meno, onorevoli senatori, di far rimarcare tale profilo della questione e nel concludere questo mio brevissimo intervento formulo l'auspicio che venga presto il momento in cui il Governo riesca a meglio distribuire le remunerazioni di tutti i suoi dipendenti, così da stabilire un punto di partenza equo per tutti sul quale si potranno poi basare le scelte di valore che ritengo siano sempre necessarie.

**P I R A S T U .** Alle osservazioni prima fatte dal senatore Fortunati vorrei ora aggiungere qualche altra circa il merito del provvedimento in esame.

Premetto che noi siamo in genere favorevoli a tutti gli aumenti concessi agli impiegati dello Stato e, pertanto, siamo in linea generale propensi all'assegno integrativo in favore dei magistrati; ma, a questo proposito, ritengo che debbano essere fatti alcuni rilievi.

I magistrati percepiscono particolari stipendi per ragioni che sono anche comprensibili e tra questi stipendi e quelli degli altri funzionari dello Stato vi era, fino a poco tempo fa, un notevolissimo distacco.

Come ripeto, questa differenza può, entro certi limiti, essere giustificata dalla posizione che i magistrati occupano nella vita dello Stato ma, a mio parere, questa rivendicazione avanzata dai magistrati, e accettata per loro, potrebbe essere fatta valere anche dal corpo insegnanti con motivazioni ugualmente valide.

Quando gli impiegati dello Stato hanno ricevuto l'assegno integrativo, i magistrati non ne hanno usufruito e, pertanto, il distacco tra gli stipendi dei primi e quelli dei secondi era piuttosto diminuito.

Oggi però cosa succede? Che i magistrati, che vogliono essere considerati in modo autonomo rispetto agli altri impiegati dello Stato, intendono però seguire, negli aumenti di stipendio, la sorte di questi impiegati e proprio tale scopo ha il provvedimento che abbiamo dinanzi.

Pertanto, da una parte si parla di autonomia, ma poi quando gli impiegati statali ricevono un aumento i magistrati ne rivendicano uno superiore per cui il divario tra queste categorie, che era stato in parte eliminato, verrà ora non solo ripristinato ma notevolmente aumentato. Il problema, nel caso attuale, diventa ancora più grave in quanto, per esempio, mentre un magistrato della Corte di cassazione otterrà, a seconda della funzione che svolge, dalle 70 alle 100 mila lire di assegno integrativo, un magistrato di Tribunale avrà solo 40 mila lire!

È da notare che gli alti magistrati fruiscono, oltre che dello stipendio e degli assegni integrativi, di numerosissime altre indennità per la partecipazione a commissioni, per incarichi straordinari, eccetera, di modo che i loro stipendi raggiungono cifre elevatissime.

La domanda che io pongo è la seguente: sarebbe possibile diminuire l'assegno integrativo per gli alti magistrati ed aumentare invece quello per le categorie, per esempio, dei giudici, degli uditori, dei procuratori aggiunti e così via in modo da eliminare in parte il distacco tra i gradi superiori e quelli inferiori della magistratura? Per il momento noi non presentiamo emendamenti a questo riguardo, ma vorremmo che il problema fosse considerato dalla Commissione e dal Governo onde arrivare ad una soluzione soddisfacente per tutti.

Un'altra raccomandazione che mi permetto di fare al Governo è quella che ai magistrati che percepiscono remunerazioni superiori alle 600.000-700.000 lire mensili, non

dovrebbero essere concesse altre indennità per partecipazione a commissioni o per incarichi speciali. Si potrebbe tener presente questa nostra raccomandazione come un voto, un auspicio della Commissione, in quanto ritengo che sia cosa giusta che i magistrati che godono già di retribuzioni molto elevate non possano più fruire, a nessun titolo, di ulteriori indennità.

**B O N A C I N A .** Nel mio intervento mi riferirò in parte a quanto già detto dal senatore Moneti per sottolineare che le norme di questo provvedimento ci pongono di fronte a sperequazioni veramente molto gravi, che appaiono ancora più rilevanti se si considera che gli aumenti in questione non sono motivati dalla necessità di adeguare la retribuzione dei magistrati all'aumentato costo della vita, bensì dal fatto che i magistrati vogliono ottenere l'assegno integrativo mensile già concesso agli altri impiegati dello Stato.

Ma oltre questo rilievo, a mio avviso, ne va fatto un altro ancora più importante.

Si potrebbe anche sorvolare sul fatto che i magistrati, in omaggio alla collocazione che la Costituzione dà all'ordine giudiziario, godano di un trattamento diverso da quello di tutti gli altri dipendenti statali, ma ciò che non comprendo è come questa diversità possa sussistere quando i magistrati entrano nella pubblica Amministrazione assolvendo le medesime funzioni dei funzionari dello Stato vuoi di gabinetti ministeriali, di uffici legislativi e via dicendo. In conseguenza di questa strana situazione si verifica che, per esempio, un funzionario con la casacca bianca viene pagato 100.000 lire al mese mentre un funzionario con la casacca rossa, e che svolge le stesse mansioni del primo, viene invece pagato 150.000-200.000 lire al mese!

Questa è una questione che penso debba interessare anzitutto proprio l'ordine giudiziario e l'associazione dei magistrati, in omaggio a quella sincera convinzione che essi hanno di portare avanti una certa funzione nello Stato democratico, per la salvaguardia dell'autonomia della magistratura,

ma anche per la definizione in senso risolutivo e coerente dei rapporti tra potere esecutivo e altri poteri, da una parte, e potere giudiziario dall'altra e, infine, per l'inquadramento e la collocazione in forma accettabile dei magistrati nella pubblica Amministrazione.

Sappiamo che la magistratura del Consiglio di Stato e della Corte dei conti e la magistratura ordinaria lamentano la scarsità di organici; è noto però che un grandissimo numero di magistrati viene distolto dalle proprie funzioni perchè impiegato in servizi ed uffici della pubblica Amministrazione.

Di fronte ad un disegno di legge di questo genere, io ritengo che il Governo si debba fare carico, anche in presenza della crisi in cui si trova la magistratura, di adottare le misure necessarie onde si restituiscano alle loro funzioni i magistrati di qualunque ordine che ne siano distolti e, nel frattempo, si rendano effettivamente operanti o si istituiscano divieti di corresponsione, ai magistrati suddetti, di compensi, premi, eccetera, comunque denominati, in eccedenza alle retribuzioni ad essi spettanti e che, sia pure legittimi, non presentano un quadro molto allettante.

**C A R O N ,** *Sottosegretario di Stato per il bilancio.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo di poter sciogliere le mie riserve sulla questione della copertura finanziaria.

Quando il Governo, avvalendosi di una sua facoltà, dichiara, prima del termine di un determinato esercizio finanziario, che intende impiegare somme iscritte in uno dei capitoli concernenti il fondo globale di quell'esercizio per altri provvedimenti riferibili allo stesso capitolo, non c'è dubbio che esso sia nel suo pieno diritto e nella piena ortodossia, o almeno, in ogni caso, nella prassi ormai accettata da tutti. A ciò si aggiunge il fatto che in data 26 giugno scorso, prima della chiusura dell'esercizio finanziario 1963-64, un ramo del Parlamento ha accettato, avallandola con il suo voto, questa facoltà del



Governo di spostare nel medesimo capitolo la cifra iniziale. Viene del resto confermato, dall'ufficio legislativo del Ministero del tesoro ed anche della Ragioneria generale dello Stato, che, mentre altre voci del fondo globale non utilizzate sono state passate « ad economia », quella in questione è stata invece considerata come impiegata.

Credo, pertanto, che la Commissione finanze e tesoro del Senato possa con tutta tranquillità ritenere ortodossa questa interpretazione, sulla base, naturalmente, anche della legge n. 64 del 1955, che è stata citata.

**T R A B U C C H I**, *relatore*. I dati che mi sono stati richiesti, così come risultano dal bilancio dello Stato 1963-64, sono quindi per gli estremi delle carriere i seguenti:

*Primo Presidente della Corte di cassazione*: remunerazione lorda complessiva lire 8.744.160, più 120 mila lire (indennità speciale - legge 28 gennaio 1963), più 100 mila lire (assegno integrativo attuale);

*Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del Tribunale delle acque pubbliche*: remunerazione lorda complessiva lire 7.601.600, più 110 mila lire (indennità speciale - 1963), più 90 mila lire (assegno integrativo attuale);

*Uditori*: remunerazione lorda complessiva lire 1.700.000, più 15 mila lire (indennità speciale - 1963), più 24 mila lire assegno integrativo attuale).

Come vedete, c'è oggi, rispetto alle misure delle indennità del 1963, una certa tendenza all'equiparazione, una tendenza, diciamo, a fare sì che i colli si abbassino e le valli si riempiano. Con questo, per rispondere a coloro che sono intervenuti, io non posso che ripetere in parte quello che ho già detto prima.

Non tutti i magistrati — anzi sono pochissimi — hanno indennità, diciamo, di natura accessoria. Devo aggiungere che tante volte

si attribuiscono loro delle funzioni che sono remunerate malissimo e siccome si tratta di funzioni che vengono date d'ufficio, essi non possono respingerle.

Naturalmente, ci sono anche i casi in cui i magistrati, per esempio quando sono incaricati di funzioni di arbitrato, possono avere vantaggi piuttosto notevoli, ma questi casi, per la verità, sono rarissimi e quasi sempre subordinati ad autorizzazione speciale.

C'è inoltre da tener presente che il nostro ordinamento permette che si verifichino cose non rispondenti a quella correttezza cui dovrebbe essere improntata la azione di tutti i dipendenti statali e non statali. Molti magistrati, per la stessa natura degli organici, restano difficilmente in una medesima sede più di uno-due anni continuando a fruire dell'indennità di missione concessa per tutta la durata del primo anno.

Questi inconvenienti, però, non si verificano soltanto nel campo della magistratura, ma anche, per esempio, per i generali dell'esercito, in tutti quegli alti gradi, insomma, per i quali l'avvicendamento avviene con tale rapidità per cui spesso si verifica che qualche singolo resta in una sede soltanto per il tempo durante il quale percepisce l'indennità di missione. Tutto questo, però, cosa sta a significare? Che abbiamo male organizzato il nostro Stato e di questo, naturalmente, non dobbiamo ritenere responsabili, nel caso, i magistrati. Se avviene, come avviene, che molti magistrati non restino nelle sedi loro assegnate nonostante il preciso obbligo di restarvi dobbiamo farlo presente al Ministro di grazia e giustizia, ma non per questo non dobbiamo non applicare norme che hanno carattere generale e che si estendono a tutta la categoria dei magistrati, quelli ossequienti e quelli non ossequienti alla legge.

Noi dobbiamo infatti esprimere il nostro giudizio con molta obiettività e prospettare la necessità di riorganizzare le carriere dei magistrati *sine ira et studio*.

Per quanto si riferisce all'osservazione del senatore Bonacina circa le funzioni svolte

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

21ª SEDUTA (7 agosto 1964)

nell'Amministrazione statale dai magistrati, ritengo che dobbiamo procedere con una certa cautela perchè sappiamo, per esempio, che nello stesso Ministero di grazia e giustizia sono presenti, allo stato attuale, ben 106 magistrati di carriera amministrativa, fra i quali 5 Presidenti di sezione di Cassazione!

Come si potrebbe togliere improvvisamente questi magistrati dal Ministero?

**P I R A S T U .** La questione sollevata dal senatore Bonacina non riguardava tanto il fatto di rimuovere certi magistrati quanto quello di non concedere ai gradi più alti certe indennità.

**T R A B U C C H I , relatore.** In ogni caso, si tratta di problemi che, a mio avviso, trascendono l'esame del provvedimento che abbiamo di fronte. Noi dobbiamo limitarci a dire se l'indennità in questione deve essere o meno concessa e, del resto, mi pare che il Sottosegretario di Stato Caron abbia fornito soddisfacenti chiarimenti su tutto l'argomento.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

Con effetto dal 1° dicembre 1963, ai magistrati ordinari, distinti per funzione, è attribuito un assegno integrativo mensile, non pensionabile, nelle seguenti misure:

a) funzioni di magistrato di Corte di cassazione: primo presidente di Corte di cassazione, lire 100.000; presidente aggiunto della Corte di cassazione, procuratore generale della Corte di cassazione, presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, lire 90.000; presidente di sezione della Corte di cassazione ed equiparati, lire 80.000; consiglieri di Cassazione ed equiparati, lire 70.000;

b) funzioni di magistrato di Corte di appello: consiglieri ed equiparati, lire 55.000;

c) funzioni di magistrato di tribunale: giudici ed equiparati, lire 40.000; aggiunti giudiziari, lire 30.000; uditori giudiziari, lire 24.000.

(È approvato).

#### Art. 2.

Con effetto dalla data di cui all'articolo 1, ai magistrati del Consiglio di Stato, della

Corte dei conti, della Giustizia militare e agli avvocati e procuratori dello Stato è attribuito un assegno integrativo mensile, non pensionabile, nelle seguenti misure:

a) presidente del Consiglio di Stato, presidente della Corte dei conti, avvocato generale dello Stato, lire 90.000;

b) presidente di sezione del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, procuratore generale della Corte dei conti, procuratore generale militare, vice avvocati generali dello Stato, lire 80.000;

c) consiglieri di Stato e della Corte dei conti, vice procuratori generali della Corte dei conti, sostituti procuratori generali militari, consigliere relatore del Tribunale Supremo Militare, sostituti avvocati generali dello Stato, lire 70.000;

d) primi referendari del Consiglio di Stato, primi referendari della Corte dei conti, anche con funzioni di sostituti procuratori generali, procuratori militari, vice avvocati dello Stato e procuratori capo dello Stato dopo 4 anni dalla nomina, lire 55.000;

e) referendari del Consiglio di Stato, referendari della Corte dei conti, anche con funzioni di sostituti procuratori generali, vice procuratori militari, giudici relatori dei Tribunali militari, sostituti avvocati dello Stato e procuratori capo dello Stato, lire 40.000;

f) sostituti procuratori e giudici militari di prima classe, procuratori dello Stato dopo 4 anni dalla nomina, lire 36.000;

g) sostituti procuratori e giudici istruttori militari di seconda classe, procuratori dello Stato, lire 33.000;

h) sostituti procuratori e giudici istruttori militari di terza classe, sostituti procuratori dello Stato, lire 30.000;

i) uditori giudiziari militari, procuratori aggiunti dello Stato, lire 24.000.

(È approvato).

#### Art. 3.

L'assegno integrativo previsto dalla presente legge è ridotto nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio nei casi di aspettativa, di congedo straordinario e di altra posizione di stato che importi riduzione di stipendio, ed è sospeso in tutti i casi di sospensione di questo.

(È approvato).

#### Art. 4.

Al personale in pensione di cui ai precedenti articoli 1 e 2 ed ai suoi aventi diritto, è concessa, con effetto dal 1° dicembre 1963, una integrazione temporanea lorda mensile, determinata sulla base dell'assegno integrativo previsto per le corrispondenti posizioni di attività di servizio dalla presente legge, in ragione del 50 per cento per i titolari di pensioni dirette e del 25 per cento per i titolari delle pensioni indirette o di reversibilità.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 27 settembre 1963, n. 1315.

(È approvato).

#### Art. 5.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, di lire 2.420.000.000 per l'esercizio finanziario 1963-64 e di lire 2.100.000.000 per il periodo 1° luglio-31 di-

cembre 1964, si provvede a carico del fondo iscritto, rispettivamente, al capitolo numero 413 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1963-64 ed al corrispondente capitolo del medesimo stato di previsione per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**FORTUNATI.** Desidero ancora una volta ribadire che, a mio avviso, questo articolo non assicura una copertura formalmente valida per quanto concerne la somma da prelevare dal fondo globale per i provvedimenti legislativi in corso, stanziato nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64.

Ad ogni modo desidero precisare che il mio intento, malgrado la mia obiezione, non è assolutamente quello di ritardare l'approvazione del provvedimento, le cui norme è opportuno che entrino in vigore.

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 5.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

**Rinvio della discussione del disegno di legge: « Importazione in esenzione da prelievo di grano a reintegro di quello impiegato nella fabbricazione di paste e prodotti da forno esportati » (631)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Importazione in esenzione da prelievo di grano a reintegro di quello impiegato nella fabbricazione di paste e prodotti da forno esportati ».

5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)21<sup>a</sup> SEDUTA (7 agosto 1964)

Si tratta di un disegno di legge urgente perchè, effettivamente, la nostra esportazione soffre della mancanza di una adeguata legislazione in questo particolare settore. Data l'ora tarda, però, penso che sia opportuno procedere alla discussione del provvedimento in altra seduta da tenersi nel pomeriggio di oggi. Vorrei, comunque, sentire il parere del rappresentante del Governo.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo considera il presente disegno di legge veramente urgente, sia per gli effetti che esso dovrà avere nel futuro, sia per la sanatoria che dovrà operare nei riguardi del passato. Fa pertanto

presente l'opportunità di approvarlo prima della chiusura dei lavori parlamentari per consentire alla Camera dei deputati di prenderlo in esame subito dopo le ferie estive.

P R E S I D E N T E . Se non vi sono osservazioni, la discussione del disegno di legge è rinviata alla prossima seduta, che sarà tenuta nel pomeriggio alle ore 19.

*(Così rimane stabilito).*

*La seduta termina alle ore 14,10.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari